

Newsletter del 17 Luglio 2018

SPLIT PAYMENT PROFESSIONISTI - Novità 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018 il **D.L. 87/2018**, meglio noto come **“Decreto Dignità”**.

L’art. 12 del suddetto Decreto abolisce l'applicazione dello split payment alle prestazioni di servizi rese dai professionisti (e quindi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo d'acconto) nei confronti della Pubblica Amministrazione.

- ✓ **Non applicano più lo Split Payment** i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto a norma dell'art. 25 c. 1 DPR 600/73, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti.
- ✓ **L'esclusione non dovrebbe invece riguardare** gli **agenti**, i **mediatori** e i **rappresentanti**, le cui provvigioni scontano la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 bis del DPR 600/73.

FATTURE EMESSE FINO AL 14 LUGLIO 2018

Per le fatture emesse dai professionisti, fino al 14 luglio 2018 (ancorché a tale data non sia stata pagata la fattura), nei confronti di amministrazioni pubbliche, l'IVA è trattenuta dalla Pubblica Amministrazione e versata dalla stessa all'erario.

FATTURE EMESSE DAL 15 LUGLIO 2018

Per le fatture emesse dai professionisti dopo il 14 luglio 2018 non si applica lo split payment alle prestazioni di servizi rese da professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo d'acconto.

Ne discende che le fatture trasmesse dai professionisti alle Pubbliche Amministrazioni e alle società controllate, incluse nell'indice FTSE MIB ed elencate sul sito del Dipartimento delle finanze, **non devono essere assoggettate allo split payment** e l'IVA esposta in fattura non dev'essere più trattenuta al professionista, ma pagata allo stesso nella sua interezza.

Per tutti gli altri contribuenti continuerà ad applicarsi lo split payment e l'IVA trattenuta al fornitore sarà versata all'erario da parte della Pubblica Amministrazione.

Nota bene

La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che:

- l'emissione delle **note di variazione in aumento**, al ricorrere dei presupposti ex art. 26 del DPR 633/72, deve seguire comunque le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa seguendo il meccanismo dello Split Payment;
- per le **note di variazione in diminuzione**, deve farsi riferimento alle modalità con le quali la fattura originaria è stata emessa.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER